

## Quesiti pubblicati in data 29/1/2018

### FAQ

1 D:

Onde poterne correttamente tener conto in sede di formulazione dell'offerta economica, Vi chiediamo di voler indicare l'ammontare, anche presunto, delle spese contrattuali e degli oneri di pubblicazione;

1 R:

**Il disciplinare di gara quantifica presuntivamente le spese di pubblicazione per entrambi i lotti in Euro 14.000,00**

**Per quanto riguarda le spese contrattuali i diritti di rogito ammontano a circa 2.292,00Euro per entrambi i lotti**

2 D:

Se per il presente affidamento si farà applicazione della c.d. "*clausola sociale*", di cui all'art. 31 del rinnovato CCNL delle ApL, la quale prevede il re-impiego di personale già in forze presso l'utilizzatore, in virtù di un eventuale precedente appalto e chi sia, nel caso, l'attuale fornitore. Inoltre desidereremmo anche richiedere alla stazione appaltante se, fra il personale attualmente in essere, ci siano, ed eventualmente quante siano, delle risorse assunte a tempo indeterminato dall'attuale affidatario.

2 R:

**L'attuale fornitore è E- Work Spa, non ci sono lavoratori assunti a tempo indeterminato, attualmente sono attivi n. 21 a tempo determinato per il lotto 1, ed ulteriori in fase di avvio. E una risorsa a tempo determinato per il lotto 2**

3 D:

Relativamente a quanto riportato a pag. 4 del disciplinare e agli artt. 3-11-12 del CSA, chiediamo alla stazione appaltante di volerne chiarire la portata prescrittiva, precisando se la stessa si rivolga ai dipendenti diretti della ApL impiegati nella gestione della commessa o, piuttosto, al personale somministrato. (...).

Di conseguenza, per quanto attiene la responsabilità per danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell'esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo, l'articolo 26 del summenzionato D.lgs. 276, oggi art. 35 del Decreto 81, pone espressamente la relativa responsabilità civile in capo al solo utilizzatore in quanto unico soggetto che effettivamente si avvale della prestazione del lavoratore e pertanto quale datore di lavoro sostanziale, in deroga alla disciplina generale di cui all'art. 2043 del c.c.

Tutto quanto sopra è stato ulteriormente riconosciuto anche dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007 (articolo 3), la quale, oltre a ribadire

tale principio, di conseguenza esclude anche la possibilità di richiedere la stipula di polizze assicurative in capo alle agenzie di somministrazione.

In senso conforme si è poi più volte espressa anche la stessa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, da ultimo nella Deliberazione n. 100 del 2012. (...)

**3 R:**

**Si provvederà con apposita determinazione dirigenziale a rettificare il capitolato di gara, applicando il disposto dell'art. 35 c 7 del dlgs 81/2015**

4 D:

Relativamente a quanto riportato all'art. 15 del CSA, fermo restando che l'Agenzia aggiudicataria si impegnerà a comunicare quanto prima e il più celermente possibile eventuali scioperi di cui dovesse avere notizia per il tramite delle rappresentanze sindacali, per quanto concerne però la prescritta continuità dei servizi, ci preme sottolineare che la sostituzione di personale in sciopero può integrare gli estremi della condotta antisindacale, sanzionabile, ai sensi della Legge 300 del 1970.

**4 R:**

**L'art. 15 del CSA prevede che sia garantita l'attività dei servizi considerati essenziali**

5 D:

Relativamente ai CRITERI DI VALUTAZIONE dell'offerta tecnica (pg. 19 del Capitolato), non è del tutto chiaro cosa si intende al punto C. "Saranno valutati i curriculum del personale *che svolgerà l'attività di preselezione, reclutamento con particolare riguardo ai profili psicologici*" ossia se la richiesta è da intendersi come valutazione dei cv dei selezionatori che dovranno essere in grado di redigere **profili psicologici degli intervistati** o se saranno oggetto di valutazione i **profili psicologici degli addetti al reclutamento e selezione**. In questo secondo caso ci pare perlomeno complessa la presentazione di cv da cui emerga il profilo psicologico degli addetti al reclutamento e selezione;

**5 R:**

**Saranno oggetto di valutazione i curricula dei selezionatori da cui dovranno risultare esperienze, corsi di formazione o studi in materia psicologica.**

6 D:

A pag. 7 del Capitolato viene citato l'art. 23 del comma 16 del D.lgs. 50/2016 al fine di garantire che nella gara gli importi offerti tengano conto del costo della manodopera. A tal proposito vogliamo evidenziare alcuni aspetti:

a) non è chiaro perché oltre al CCNL COMMERCIO/TERZIARIO vengano citati anche il CCNL Regioni – Autonomie Locali e CCNL Utilitalia-Funerario. Infatti mentre il primo è correttamente citato in quanto lo stesso è utilizzato per il personale diretto delle Agenzie per il Lavoro, gli altri due sono i CCNL di riferimento del personale somministrato e non si vede quindi in che modo possano essere utilizzati per stabilire valore del costo della manodopera;

b) vengono indicati, seppur presuntivamente i costi del lavoro in Euro 84.000,00 per i Lotto 1 e in Euro 54.000,00 per il lotto 2. Non è chiaro come siano stati stabiliti questi valori, infatti la loro percentuale sia in riferimento al Totale Complessivo per singolo lotto sia in riferimento all'importo complessivo a base di gara per il servizio è molto diversa:

	Importo servizio	Importo complessivo	Costo del lavoro	% di costo del lavoro su importo servizio	% di costo del lavoro su importo complessivo
Lotto 1	250.000,00 €	3.775.000,00 €	84.000,00 €	33,60%	2,23%
Lotto 2	144.567,03 €	1.690.230,00 €	54.000,00 €	37,35%	3,19%

c) Se la ns. interpretazione del testo è chiara, la Stazione Appaltante sulla base di quanto descritto l'art. 23 del comma 16 del D.lgs. 50/2016 (articolo che appare comunque inconferente con la fattispecie in esame) ha indicato i costi del lavoro che le Agenzie del lavoro dovrebbero sostenere, quindi i suddetti valori dovrebbero essere salvaguardati in fase di Offerta Economica ossia qualunque offerta dovrebbe mantenere tale costo esente da ribassi a meno che la dicitura da voi apposta "... *in via presuntiva* ..." (pg. 7 Capitolato) non permetta ad ogni Agenzia di regolare tale costo del lavoro sulla base della propria organizzazione aziendale, dei propri processi lavorativi e di quanto di propria ed esclusiva pertinenza.

Del resto, ove mai la nostra interpretazione fosse corretta, essa rappresenterebbe una non dovuta interferenza sulla libertà e capacità imprenditoriale che bene può stabilire tempi, modalità e costi, anche in relazione alla specifica organizzazione aziendale, che trovassero impatto sulla gestione della commessa, qualora aggiudicata

d) Per quanto riguarda i progetti formativi da proporre, stabilito che, non risulta allo stato attuale possibile finanziare con fondi Formatemp progetti formativi dedicati al personale interno della Stazione Appaltante, gli eventuali costi di formazione sarebbero quindi imputabili solamente alla Società aggiudicatrice. In tal caso sarebbe necessario conoscere ore di formazione richiesta, moduli formativi specifici, etc. per poter effettuare una stima dei costi da sostenere da parte della Società aggiudicatrice.

## **6 R:**

**a)Viene richiamato il CCNL COMMERCIO/TERZIARIO per il personale diretto delle Agenzie per il Lavoro e vengano citati anche :**

**-il CCNL Regioni – Autonomie Locali per i costi del personale somministrato da fornire al lotto 1**

**-il CCNL Utilitalia-Funerario di riferimento per i costi del personale somministrato da fornire al lotto 2**

**b)- c) i costi del lavoro presunti per l'attività che sarà resa dall'agenzia per il lavoro sono da considerarsi puramente indicativi, è assoggettabile al ribasso nei limiti dei minimi tabellari previsti dal CCNL utilizzato**

#### **d) PROGETTI FORMATIVI**

**la presentazione di piani formativi rivolti ai dipendenti a cura e spese dell'aggiudicatario sarà oggetto di valutazione nell'offerta tecnica.**

**i piani formativi offerti dai concorrenti dovranno descrivere le materie e la qualità della docenza, pertanto non è richiesta una specifica formazione con temi ed ore già definite dalle stazioni appaltanti.**

**7D:**

Conferma che per il soddisfacimento del requisito di “ capacità tecnica-professionale “ di cui al Lotto 1 sia sufficiente comprovare di avere svolto due servizi di somministrazione lavoro – committente ASP, ASL, etc...- situati i due Comuni con popolazione pari o superiore a 250.000,00 Euro (es. servizio di somministrazione svolto presso l'ASL di Milano; servizio di somministrazione svolto presso l'Asl di Torino, etc..)

**7 R:**

**Per il solo lotto 1: occorre dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante) di aver svolto servizi analoghi alla gestione del servizio in oggetto, negli ultimi tre anni, in almeno 2 Comuni con popolazione pari o superiore a 250.000 abitanti senza che il servizio abbia dato luogo a contestazioni da parte dei committenti.**